

GARANZIA CONVENZIONALE "BEST4 MOTORRAD"

DICHIARAZIONE AI SENSI DELL'ART. 133 DEL CODICE DEL CONSUMO

Il Concessionario BMW (di seguito il Venditore) riconosce, per il tramite della società BMW Italia S.p.A., apposta Garanzia Convenzionale sui veicoli nuovi a marchio BMW alle seguenti

CONDIZIONI

1. OGGETTO

1.1 Impregiudicata la garanzia legale riconosciuta dalla legge sul bene compravenduto (cd. garanzia legale di cui agli artt. 128 e seguenti Codice del Consumo), per i motocicli nuovi a marchio BMW distribuite da BMW Italia S.p.A. tramite i propri organizzati ed immatricolate in Italia, compresi Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, il Venditore si obbliga a fornire gratuitamente le prestazioni indicate al punto 2 che segue, nei due anni successivi allo scadere della garanzia legale.

2. PRESTAZIONI OFFERTE IN GARANZIA CONVENZIONALE

2.1 Il Venditore riconosce gratuitamente all'Acquirente gli interventi che dovessero essere richiesti per difettosità del motociclo, con espressa esclusione di batterie e di difetti di carattere estetico, quali ad esempio ossidazioni del motociclo e/o componenti del medesimo, accollandosi i conseguenti oneri di manodopera e dei ricambi necessari per eseguire detti interventi

2.2 Le prestazioni riconosciute dalla Garanzia Convenzionale saranno garantite solamente presso i Concessionari o Officine Autorizzate BMW; questi ultimi procederanno, a loro discrezione, alla riparazione o alla sostituzione delle parti del motociclo coperte dalla Garanzia convenzionale.

3. LIMITI DELLA GARANZIA CONVENZIONALE

3.1 La presente Garanzia Convenzionale non opera quando:

a) non sono state rispettate le prescrizioni tecniche (scadenze chilometriche e/o temporali, tipo e modalità dei controlli) riguardanti l'uso, la manutenzione e l'assistenza del motociclo contenute nel libretto di uso e manutenzione in dotazione;

b) sul motociclo sono stati montati pezzi di ricambio di qualità non corrispondente ai Ricambi Originali BMW o sono stati utilizzati lubrificanti con specifiche non conformi alle prescrizioni della Casa Costruttrice;

c) si siano resi necessari interventi presso un Concessionario o Officina Autorizzata BMW all'estero, l'Acquirente avrà diritto ad ottenere il rimborso di quanto sostenuto dietro presentazione della fattura comprovante gli interventi eseguiti; in tali casi il rimborso verrà corrisposto previa valutazione tecnica eseguita secondo i parametri indicati al punto 2.2 che precede, sempre che sussistano le condizioni di validità ed efficacia della Garanzia Convenzionale;

d) sul motociclo sono state apportate delle modifiche non approvate dal costruttore, o il motociclo è stato in qualunque modo manomesso e/o elaborato al fine di alterarne le prestazioni, o il motociclo ha subito manomissioni all'odometro.

3.2 In ogni caso, i pezzi montati a seguito di un intervento sono coperti dalla garanzia sino allo scadere della durata dalla Garanzia Convenzionale stessa; i suddetti pezzi rimangono di proprietà del Concessionario o Officina Autorizzata BMW che ha effettuato il lavoro.